

Nota sulle norme in vigore per quanto riguarda i diritti di chi non si avvale dell'insegnamento di religione cattolica.

La Legge 25 marzo 1985, n. 121 "Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede" afferma che:

Art. 9. 2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. **Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.** All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, **senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.**

Nel merito della questione la Corte Costituzionale ha emesso sulla questione tre sentenze: n. 203/1989, n. 13/1991, n. 290/1992 affermando che:

- "i principi supremi dell'ordinamento costituzionale hanno una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi";
- la laicità dello Stato è un principio supremo, che definisce la forma di Stato delineata nella nostra Carta Costituzionale;
- il principio di laicità implica garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione e dalla religione;
- la religione cattolica non è più l'unica religione dello Stato italiano;
- "Ma dinanzi ad un insegnamento di una religione positiva impartito <in conformità alla dottrina della Chiesa>, secondo il disposto del punto 5, lettera a), del Protocollo addizionale, lo Stato laico ha il dovere di salvaguardare che non ne risultino limitate la libertà di cui all'art. 19 della Costituzione e la responsabilità educativa dei genitori di cui all'art. 30."
- la scelta di non avvalersi non produce alcun obbligo. "La previsione di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione";
- "lo stato di non obbligo ha la finalità di non rendere equivalenti e alternativi l'insegnamento della religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una libertà costituzionale.."
- "Lo stato di non obbligo vale dunque a separare il momento dell'interrogazione di coscienza...da quello delle libere richieste individuali all'organizzazione scolastica."
- "Alla stregua dell'attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo <<stato di non-obbligo>> può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola."

La scelta se avvalersi o meno dell'i.r.c. avviene al momento dell'iscrizione, da parte dei genitori, alle superiori da parte degli studenti.

Chi ha deciso di non avvalersi può scegliere fra 4 alternative Vedi :

- A) attività didattiche e formative;
- B) Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- C) Libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (solo per gli studenti delle scuole superiori);
- D) Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Le scuole sono obbligate ad organizzare tali attività ogni anno in funzione delle scelte espresse.

Lo Stato italiano ha poi stipulato intese con le altre confessioni religiose presenti che prevedono per i rappresentanti di queste la possibilità di intervenire presso le scuole per illustrare il loro credo. Nessuna di queste ha chiesto di avere un proprio insegnamento all'interno dell'orario scolastico.

Vedi ad esempio quella con la Chiesa valdese:

http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/irc/Legge_11agosto1984_Stato_Valdesi.htm

La questione di fondo pertanto è il rispetto della libertà di coscienza e di religione (art. 19 Cost.) e della responsabilità educativa dei genitori (art. 30).

Tale rispetto comporta che non è ammessa alcuna discriminazione.

Riferimenti:

Nota MIUR 0014659 del 13-11-2017 relativa alle iscrizioni per l'anno scolastico 2018/19

<http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/irc/MIUR.AOODGOSV.REGISTRO%20UFFICIALE%28U%29.0014659.13-11-2017.pdf>

Sentenza Corte Costituzionale n. 283/89 Laicità dello Stato

http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/irc/sentenza_20289.htm

sentenza Corte Costituzionale n. 13/91 Stato di non obbligo per chi non si avvale dell'IRC

<http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/irc/sentenza1391.htm>

A cura del Comitato bolognese Scuola e Costituzione

<https://www.facebook.com/scuolaecostituzione>
info@scuolaecostituzione.it

Bologna 9/04/18